



*Giunta Regionale della Campania*  
**Direzione Generale per le Risorse Umane**

**Prot. 498006 del 22/10/2024**

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Al Responsabile in materia di personale degli  
Uffici di Diretta Collaborazione del  
Presidente

Ai Responsabili delle Strutture di Missione

Ai Dirigenti STAFF/U.O.D. per il tramite  
dei Direttori Generali

Ai Responsabili delle Segreterie Particolari

All'Autorità di AUDIT

Allo Staff PRA 50 03 93  
Al datore di Lavoro 50 14 81  
Al R.P.C.T 50 14 94  
All'O.I.V. 50 14 83

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto del Presidente  
Avv. Almerina Bove

**Oggetto: Indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti (Articolo 2-bis Legge 7 ottobre 2024 n.143 – Bonus Natale) – Nota informativa**

L'art. 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha stabilito che, nelle "more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n.111", sia erogata, una tantum per l'anno 2024, un'indennità di importo pari a 100 euro (bonus), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri, ovvero, quando sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)<sup>3</sup>, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR<sup>4</sup>. In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

c) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo<sup>5</sup> – percepiti dal



*Giunta Regionale della Campania*  
**Direzione Generale per le Risorse Umane**

lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Si precisa che è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024, senza che rilevi la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato).

L'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024. Al riguardo, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. In ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

Ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l'ammontare del reddito di riferimento, nonché la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza in Italia (*impatriati*). Non si considera, invece, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir).

Riguardo al nucleo familiare monogenitoriale, si precisa che questa sussiste qualora, alternativamente, l'altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio oppure il figlio sia stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) o affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). In tali ipotesi, il bonus spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.

L'indennità non spetta qualora l'altro genitore convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Questa Amministrazione, in quanto sostituto d'imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente che attesta, per iscritto - tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari. In presenza di più figli fiscalmente a carico, si ritiene sufficiente l'indicazione del codice fiscale di un solo figlio.

Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente, con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare la richiesta all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, corredata delle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante. Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore stesso.

Successivamente, in sede di conguaglio verrà verificata la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non dovuta, si provvederà al recupero del relativo importo.

Resta fermo che il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo Irpef. In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza, lo stesso



*Giunta Regionale della Campania*  
**Direzione Generale per le Risorse Umane**

può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nel 2025. Ciò vale anche per il lavoratore dipendente che ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.

Qualora il lavoratore abbia, invece, beneficiato dell'indennità in carenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Pertanto, i dipendenti interessati dovranno compilare l'apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione e consegnarlo alla propria Direzione di appartenenza. Ogni Direzione provvederà a raccogliere e conservare tutte le dichiarazioni (corredate da un documento di riconoscimento) dei dipendenti interessati, inviando alla UOD 501408, esclusivamente, entro e non oltre la data del 15 novembre 2024, un elenco nominativo in formato aperto, excel e/o ods, contenente la matricola, il nome ed il cognome dei dipendenti che hanno consegnato la dichiarazione, mediante nota di trasmissione a mezzo protocollo informatico al seguente indirizzo: [anf@regione.campania.it](mailto:anf@regione.campania.it).

I Direttori Generali sono invitati a notificare ai Dirigenti degli STAFF/UOD la presente circolare per la relativa informativa a tutto il personale da loro dipendente, ivi compreso quello periferico e/o comandato. La presente nota informativa sarà trasmessa anche a tutti gli utenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo [nominative.regionecampania@regione.campania.it](mailto:nominative.regionecampania@regione.campania.it).

Il Dirigente della U.O.D. 50.14.08

*Dr. Antonio De Falco*

Firmato

Il Direttore Generale per le Risorse Umane

*Dr.ssa Maria Messina*

Firmato